



SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI

## **CONSORZIO PER LA SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI**

# **REGOLAMENTO COMMISSIONE ASSEMBLEARE**

**Art. 25, comma 3, dello statuto**

## **REGOLAMENTO COMMISSIONE ASSEMBLEARE**

### **Art.1**

La Commissione assembleare di cui all'art. 25 dello Statuto del Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli ha funzioni consultive in merito alle competenze dell'organo assembleare così come previste dall'art. 12 dello statuto.

In particolare la Commissione dovrà esprimere proprio parere preventivo in merito ai seguenti atti fondamentali:

- a) determinazione degli indirizzi cui il Presidente del Consorzio dovrà attenersi per il perseguimento delle finalità del Consorzio;
- b) candidature relative all'elezione del Presidente e del Revisore dei Conti, alla determinazione delle loro indennità e degli eventuali compensi;
- c) revoca del Presidente e del Revisore dei Conti;
- d) valore annuale della quota di partecipazione relativa ai trasferimenti degli enti consorziati;
- e) piano-programma, al bilancio preventivo economico e delle relative variazioni;
- f) conto consuntivo (bilancio di esercizio);
- g) assunzione di oneri per investimenti che impegnino i bilanci oltre il triennio già approvato, ovvero apportino modifiche agli stanziamenti già previsti nel piano triennale corrente;
- h) alla partecipazione ad enti o società di capitali;
- i) modificazioni dello Statuto;
- j) adesione di nuovi enti e scioglimento del Consorzio;

Inoltre la Commissione, a seguito di specifica richiesta dell'Assemblea Consorziale, dovrà esprimere il proprio parere su materie e/o argomenti ritenuti utili per il raggiungimento dei fini statutari.

### **Art. 2**

La Commissione, composta da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, è eletta dall'Assemblea così come previsto dall'art 25, comma 1, dello statuto e dura in carica fino alla scadenza del Presidente dell'assemblea che a tale titolo la presiede. I componenti comunque decadono quando cessano di ricoprire la carica di rappresentanti degli Enti consorziati ai sensi dell'art. 10 dello statuto.

I membri della stessa sono eletti tra i componenti facenti parte dell'Assemblea.

### **Art. 3**

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.

Il voto espresso da ciascun membro della Commissione ha una valenza pari alla quota di partecipazione dell'Ente rappresentato in seno all'Assemblea.

I pareri vengono adottati a maggioranza di voti.

#### **Art. 4**

Alle sedute della Commissione possono intervenire, a titolo consultivo e con diritto a far inserire nel verbale le proprie dichiarazioni, il Presidente, il Direttore del Consorzio ed il Revisore dei Conti così come previsto dall'art. 25, comma 4, dello statuto.

#### **Art. 5**

La Commissione si riunisce, di regola, nella sede del Consorzio.  
Essa è convocata dal Presidente della Commissione.  
La convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'indicazione degli oggetti da trattarsi nella seduta.

#### **Art. 6**

Il Segretario verbalizzante i lavori della Commissione è il Direttore del Consorzio o suo delegato.  
I verbali delle riunioni debbono essere raccolti in apposito registro e firmati dal Presidente e da chi ha esercitato le funzioni di Segretario.

#### **Art. 7**

La partecipazione alla Commissione si deve intendere a titolo onorifico: non è previsto alcun tipo di compenso e/o rimborso spese da parte del Consorzio.

#### **Art. 8**

Per tutto quanto non espressamente regolamentato nel presente atto si rinvia alle norme statutarie.